



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 138

Adunanza 23 ottobre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 09:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Maurizio Raffaello MARRONE~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore MARRONE

(Omissis)

D.G.R. n. 15 - 2139

OGGETTO:

Art. 2, comma 2 D.lgs 171/2016. Assegnazione obiettivi di attività ai direttori generali commissari delle ASR per l'anno 2020. Approvazione criteri e modalità di valutazione.

A relazione dell' Assessore ICARDI:

Premesso che:

l'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che la Regione definisca ed assegni – aggiornandoli periodicamente – gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi utili alla valutazione dell'attività dei Direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione;

i contratti stipulati con i direttori generali delle aziende sanitarie prevedono anch'essi che annualmente vengano stabiliti degli obiettivi aziendali di interesse regionale, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche mediante appositi indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo, nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del direttore generale;

gli stessi contratti fanno in ogni caso salve le previsioni, in materia di decadenza automatica del direttore generale, di cui all'art. 52, comma 4 lett. d) della legge n. 289/2002 e s.m.i., per il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda (da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005), nonché l'ulteriore ipotesi di decadenza automatica di cui all'art. 3 bis, comma 7 bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., a mente del quale "l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e

assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta decadenza automatica dello stesso”;

l'art.1, comma 865 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha peraltro disposto che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%.

La predetta quota dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiore a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra uno e dieci giorni.”

per quanto sopra, con D.G.R. n. 69-8679 del 29.03.2019 sono stati approvati i nuovi schemi di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali, debitamente integrati in conformità alle prescrizioni della disposizione richiamata, disponendo nel contempo che i contratti di prestazione d'opera intellettuale correnti con i direttori generali ed amministrativi attualmente in carica dovessero ritenersi automaticamente integrati, ope legis, dalle previsioni legislative in questione, e, per l'effetto, automaticamente adeguati ai nuovi schemi di contratto oggetto del provvedimento citato;

con D.G.R. n. 4-92 del 19.07.2019, successivamente rettificata, per mero errore materiale, con D.G.R. n. 12-156 del 02.08.2019, erano stati a suo tempo assegnati ai direttori generali/commissari delle ASR gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2019;

quanto sopra premesso, si rende ora necessario assegnare ai direttori generali/commissari delle ASR – avendo riguardo, in particolare, alle prescrizioni di cui al citato art. 1, comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) - gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati, ai sensi delle disposizioni richiamate, all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2020, nei limiti percentuali di cui al suddetto art. 1, comma 5, DPCM n. 502/1995 e s.m.i.;

gli obiettivi assegnati per l'anno 2020 risentono inevitabilmente della contingenza epidemiologica; pertanto alcune aree rientrano nel programma di gestione della emergenza da COVID 19 (es. coperture vaccinali); altre aree di fondamentale importanza nel SSR (es. piano della cronicità, piano nazionale esiti, programma ERAS, donazioni d'organo, screening, umanizzazione ed empowerment, ecc.) saranno comunque oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Sanità.

gli obiettivi in parola sono dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, titolato “Obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2020”, ed inerente altresì l'approvazione dei criteri e delle modalità di valutazione;

il riconoscimento, da parte delle aziende sanitarie regionali, della quota integrativa al trattamento economico, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

i singoli obiettivi individuati dal sistema obiettivi 2020 concorreranno al riconoscimento della quota economica integrativa nei diversi pesi specificati nel predetto allegato A, per un punteggio complessivamente pari a 100 punti – fatta naturalmente salva l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni ostative sopra richiamate;

il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione al raggiungimento di ciascun obiettivo del sistema, fatta salva la valutazione, di carattere preliminare, inerente lo specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento, di cui al citato art. 1, comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale inciderà, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento, sulla percentuale massima teorica (venti per cento) della quota integrativa al trattamento economico di base con carattere appunto preliminare rispetto alla valutazione dei rimanenti obiettivi e fino alla concorrenza – nell'ambito della quota massima del trattamento integrativo riconoscibile – del trenta per cento in caso di completo raggiungimento, come prescritto dalla disposizione richiamata (fermo restando, in caso di totale mancato raggiungimento, l'abbattimento del 30% della percentuale massima teorica della quota integrativa del trattamento economico di base, ovvero di una diversa, minore percentuale nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo, in conformità alle prescrizioni legislative richiamate);

ai sensi del richiamato art. 3 bis, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso; per le finalità legate all'applicazione della disposizione in esame, si dispone che la positiva valutazione, da parte della Regione, in ordine all'avvenuto conseguimento degli obiettivi, ne presupponga il complessivo raggiungimento, fatte salve le precisazioni di cui sopra, nel rispetto della soglia minima del 60%;

l'assegnazione degli obiettivi ai direttori sanitari ed amministrativi, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione e di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni che saranno adottate dalla Giunta regionale, comunque condizionando l'attribuzione, pro quota, del trattamento integrativo al conseguimento di una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi non inferiore al 60 per cento;

il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico - nell'osservanza dei criteri e delle condizioni richiamate - sarà dovuto ai direttori generali/commissari in misura proporzionale alla durata dell'incarico;

dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle ASR interessate, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità

d e l i b e r a

-di assegnare ai direttori generali/commissari delle ASR, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 1, comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), gli obiettivi economico gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati, nei limiti

percentuali di cui all'art. 1, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'annualità 2020;

-di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, titolato: "Obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi, dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2020", ed inerente altresì l'approvazione dei criteri e delle modalità di valutazione;

-di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle ASR interessate, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 23 ottobre 2020.

cr/ln